



Saluzzo, lì 18 Settembre 2025

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 31/25/FISC

MANCATA STIPULA POLIZZE CATASTROFALI: INDIVIDUATI I PRIMI INCENTIVI PRECLUSI

In capo alle **imprese** tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, la Finanziaria 2024 ha introdotto l'**obbligo** di stipulare contratti assicurativi a **copertura dei danni** alle immobilizzazioni direttamente cagionati da **calamità naturali ed eventi catastrofici**.

L'obbligo in esame è stato "scaglionato" in base alle dimensioni dell'impresa: **entro il 1.10.2025 per le Medie imprese, entro il 31.12.2025 per le Piccole/Micro imprese**. Si definisce micro impresa, piccola impresa e media impresa, l'impresa che rientra nei parametri in tabella:

	MICRO	PICCOLA	MEDIA
A) Dipendenti	< 10	< 50	< 250
B) Fatturato	Non superiore a Euro 2 Milioni	Non superiore a Euro 10 Milioni	Non superiore a Euro 50 Milioni
	Oppure	Oppure	Oppure
C) Totale Di Bilancio	Non superiore a Euro 2 Milioni	Non superiore a Euro 10 Milioni	Non superiore a Euro 43 Milioni

I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell'azienda, devono **entrambi sussistere**.

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'obbligo assicurativo interessa:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali;

a **qualsiasi titolo impiegati** per l'esercizio dell'attività di impresa, con **esclusione di quelli già assistiti** da analoga copertura assicurativa, **anche se stipulata da soggetti diversi dall'impresa che impiega i beni**.

MANCATA STIPULA POLIZZA CATASTROFALE

In assenza di una specifica (diretta) sanzione del **mancato rispetto** dell'obbligo assicurativo **si deve tener conto, come da disposizione normativa**



*“....nell’assegnazione di **contributi, sovvenzioni o agevolazioni** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali....”.*

È onere della **singola Pubblica Amministrazione** **definire le modalità** con cui intende tener conto del **mancato adempimento dell’obbligo assicurativo** in relazione alle **proprie misure agevolative**.

Recentemente il **MiMiT** (Ministero delle imprese e del Made in Italy) ha individuato gli **incentivi** di propria competenza **che saranno preclusi alle imprese inadempienti all'obbligo assicurativo** in esame, fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione previsti dalla normativa di **ciascun incentivo**.

L’adempimento dell’obbligo assicurativo deve sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle seguenti agevolazioni:

- Contratti di sviluppo;
- Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale Legge n. 181/89;
- Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora);
- Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start);
- Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare;
- Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa;
- Mini contratti di sviluppo;
- Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale;
- Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI;
- Finanziamento di start-up;
- Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica.

In caso di **investimento**:

- **diretto**, per gli incentivi che prevedono **interventi nel capitale di rischio delle imprese**, la verifica è **effettuata dal soggetto gestore** al momento del **perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa**;



- **indiretto**, le modalità di verifica sono definite dal soggetto gestore.

Il requisito connesso all'intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi **trova applicazione alle domande di agevolazione presentate a decorrere** dalle seguenti date:

- **02.10.2025 ➔ per le Medie imprese;**
- **01.01.2026 ➔ per le Micro/Piccole imprese.**

Data la ristretta tempistica a disposizione per ottemperare all'obbligo, qualora non si sia già provveduto, **si consiglia di contattare al più presto il proprio agente assicurativo di fiducia** per valutare e adottare una soluzione di copertura completa e personalizzata.